



COMUNE DI VOLVERA

✉ 10040 - CITTA' METROPOLITANA di TORINO

☎ 0119857200 – 0119857672 Fax 0119850655 - e-mail urp@comune.volvera.to.it - P.I 01939640015

ORDINANZA N. 5

COPIA

Oggetto: PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: MISURE STRUTTURALI E TEMPORANEE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI

IL SINDACO

Premesso che:

la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;

il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE) dispone che, in tali casi, le regioni e province autonome adottino un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;

in data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (nel seguito, anche "Accordo di bacino padano"), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

la Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo;

le azioni individuate nell'Accordo di bacino padano rappresentano, secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più restrittiva da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;

con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti

dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";

con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Richiamato che:

- ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- le zone del territorio italiano, complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria, sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM₁₀ in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della qualità dell'aria:
 - l'Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti,
 - la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni,
 - la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha approvato disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, volte ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima deliberazione, la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 1° marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata d.g.r.);
- con deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694 del 6 agosto 2021, la Regione Piemonte ha aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle

emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalle disposizioni straordinarie di cui alla citata d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano;

- presso la Città metropolitana di Torino in sede di Tavolo di Coordinamento tenutosi in data 21 luglio 2021 si è convenuto, in coerenza con quanto avvenuto negli anni precedenti e in relazione ai significativi superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, di continuare ad adottare limitazioni più stringenti rispetto a quanto definito nell'Accordo Padano seguendo lo schema delle limitazioni approvato, con Decreto della Consigliera delegata della Città metropolitana di Torino n. 138 del 01/09/2021 avente ad oggetto "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano (D.G.R. n. 22-5139 del 05/06/2017). Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale di limitazione delle emissioni da applicarsi sui consumi della Città metropolitana di Torino a partire dalla stagione invernale 2021-2022."

Considerato che:

il Comune di **Volvera** è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

il Comune è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, non relative al settore trasporti, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell'allegato A, già in vigore dal 1° marzo 2021, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

solamente con comunicazione prot.0011493 del 19/10/2022 la Città Metropolitana di Torino Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale ha finalmente dato risposta alle richieste di chiarimento e approfondimento inviate dal Sindaco di Volvera alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte con prot. 157 del 5/1/2022, poi sollecitate con prot. 0002786 del 23/02/2022 e ulteriormente sollecitate con prot. 29/09/2022.

l'iter amministrativo condotto dalla Città Metropolitana di Torino ha previsto, di fatto, una imposizione ai Sindaci, così come si evince dai seguenti documenti pervenuti al Comune di Volvera:

- Prot. AOO CMTO 00141354 del 16/12/2021 "*Adozione dell'ordinanza sindacale per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni in atmosfera da combustione biomassa, abbruciamenti, spandimento liquami e distribuzione fertilizzanti, in continuità con quanto disposto dalla DGR n. 9-2916 del 26/02/2021. Richiesta di informazioni*"
- Prot. AOO CMTO 00023726 del 16/02/2022 "*Ordinanza per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni, da seguire per i comuni non interessati da limitazioni del traffico veicolare, di cui alle DGR n. 9-2916 del 26/02/2021 e nr. 26-3694 del 6/8/2021. **Avvio del procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni in caso di inerzia ai sensi dell'art. 4 L.R. 43/2000***".
- Prot. AOO CMTO 00121912 del 21/09/2022 "*Ordinanza per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni, da seguire per i comuni non interessati da limitazioni del traffico veicolare, di cui alle DGR n. 9-2916 del 26/02/2021 e nr. 26-3694 del 6/8/2021. **Avvio del procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni in caso di inerzia ai sensi dell'art. 4 L.R. 43/2000***"
- Prot. nr. 0015420 del 19/10/2022 "*Ordinanza sindacale per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni in atmosfera. Riscontro vs. nota prot. n. 0014414 del 29/09/2022*" con la quale "*si invita il comune in indirizzo all'adozione dell'ordinanza di cui all'oggetto, assegnando 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della presente quale termine per procedere*".

Imposizione che, oltretutto, è supportata anche da rafforzativi quali ad esempio quelli citati nella comunicazione prot. AOO CMTO 00023726 del 16/02/2022 "*La città metropolitana, scaduto il*

*termine sopra assegnato, nel caso in cui permanga l'inerzia, provvederà, a seguito di controdeduzione delle memorie pervenute, ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti del comune inadempiente, adottando l'ordinanza in oggetto. **Gli eventuali oneri finanziari connessi saranno posti a carico dell'ente locale interessato***".

il periodo storico che stiamo attraversando, con incrementi incontrollati e non gestiti dagli enti superiori, relativamente al "caro bolletta", stanno sempre più portando ad un impoverimento generale della popolazione;

azioni come quelle previste dalla presente ordinanza acuiranno ulteriormente il disagio sociale dal momento che limitano la possibilità di utilizzare fonti rinnovabili (come ad esempio la biomassa legnosa che nei territori a vocazione agricola come Volvera costituisce una risorsa importante ed economicamente più sostenibile), privilegiando le lobby del mercato globale del gas le cui dinamiche economiche sono subite dai cittadini senza alcuna possibilità di alternativa;

non si comprende la politica generale di gestione delle risorse che, al posto di privilegiare le fonti rinnovabili, continua a promuovere fonti non rinnovabili ed esauribili quali il gas, dal momento che quest'ultimo è impiegato nella stragrande maggioranza dei generatori di calore domestici;

il sottoscritto Sindaco del Comune di Volvera, solo per atto di responsabilità e con il fine di evitare "eventuali oneri connessi imputabili all'Ente" o omissioni di atti, provvede "forzatamente", rispetto alla procedura adottata, alla firma della presente ordinanza pur non condividendone i contenuti e la modalità, anche in considerazione delle deboli motivazioni addotte dalla città metropolitana di Torino con prot.0011493 del 19/10/2022 nell'unica risposta ricevuta.

Ritenuto che:

in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Visto che:

l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

la deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694 del 6 agosto 2021, recante "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, di cui alla d.g.r. 5 giugno 2017, n. 22-5139. Aggiornamento schema ordinanza sindacale tipo, di cui alla d.g.r. 25 settembre 2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla d.g.r. 26 febbraio 2021, n. 9-2916", che riporta in allegato lo schema di ordinanza tipo;

visto il Decreto della Consigliera delegata della Città metropolitana di Torino n. 138 del 01/09/2021 avente ad oggetto "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano (D.G.R. n. 22-5139 del 05/06/2017). Aggiornamento dello schema di ordinanza sindacale di limitazione delle emissioni da applicarsi sui consumi della Città metropolitana di Torino a partire dalla stagione invernale 2021-2022.";

Invita

tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

a gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione così come previsto dalla normativa vigente (Decreto MITE n. 383 del 6 ottobre 2022) e a gestire gli impianti di

riscaldamento degli altri edifici in modo tale da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

Ordina

di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Limitazioni strutturali

A partire dal 1° marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1** obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1.2** divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.

2. Limitazioni temporanee

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e d.g.r. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo:

2.1 Allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO":

- 2.1.1** divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- 2.1.2** divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
- 2.1.3** introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
- 2.1.4** divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007 e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - spandimento a raso in strisce;
 - spandimento con scarificazione;

2.1.5 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;

2.1.6 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”

Al raggiungimento dello stato di allerta di 2° livello (colore “Rosso”), sono confermate e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente punto 2.1.

Comunica

che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sito internet di ARPA Piemonte: <http://www.arpa.piemonte.it/>;
- link del sito ARPA anche sul internet del Comune di Volvera: <https://www.comune.volvera.to.it/>.

Avverte

che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta;

che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000;

che ai sensi dell'art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Volvera, 24-10-2022

Il Sindaco

F.to Ivan Marusich

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente Decreto Sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line per quindici giorni consecutivi dal 24-10-2022

Volvera, 24-10-2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carpinelli Pia

RELATA DI NOTIFICA

COMUNE DI VOLVERA

Corpo Polizia Municipale

Il sottoscritto _____ Messo Comunale/ Operatore di Polizia

Municipale del Comune di Volvera, notifica al Signor _____

il sopra esteso/retro esteso atto, consegnandone copia a mani sue proprie in _____

La presente notificazione è stata eseguita a richiesta del Sig.

Data _____ Timbro

Il Messo Notificatore _____